



**SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA
DEI FIDI TRA IMPRESE DELLA VALLE D'AOSTA**

**RENDICONTO SULL'ATTIVITA'
DI GESTIONE DEI RECLAMI**

Anno 2017

Valfidi S.c. – Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 AOSTA (AO)

Cod. Fisc. 91002410073 - Part. IVA 01047230071

Tel. 0165/34127 Fax 0165/362749 www.valfidi.it - info@valfidi.it - valfidi@legalmail.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Aosta al n. 91002410073

Iscritta al Registro Regionale degli Enti Cooperativi – sezione mutualità prevalente al n. A118519

Iscritta nell'Albo degli Imprenditori Finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 – codice meccanografico 19513.1

Le Disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009¹ in tema di “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*” (Sezione XI, paragrafo 3) prevedono la pubblicazione annuale sul sito *internet* degli intermediari finanziari di un **Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami** con i relativi dati.

L'attenzione alla *customer satisfaction* da sempre contraddistingue l'operato di VALFIDI S.c. e le richiamate disposizioni di trasparenza hanno rappresentato l'occasione per rafforzare il legame esistente che codesto intermediario possiede con la propria clientela, avviando una campagna di sensibilizzazione nei confronti del proprio personale di *front office* volta a rafforzare l'attenzione nei confronti delle esigenze del Cliente. Inoltre occorre puntualizzare il fatto che nella particolare attività di *business* svolta da VALFIDI s.c. il Cliente riveste anche la connotazione di Socio della Cooperativa, un fattore che caratterizza ancor di più questo rapporto.

La gestione dei reclami è affidata all'Ufficio Reclami che, all'atto della presentazione degli stessi, avvia l'iter interno di valutazione della doglianza: tutte le strutture aziendali interessate vengono coinvolte nelle iniziative necessarie per la verifica dell'accaduto, per la sua valutazione e per la definizione dei correttivi idonei a comporre il reclamo e ristabilire il rapporto di fiducia con il Cliente. Al Reclamante viene sempre fornito **riscontro scritto entro 30 giorni** dalla ricezione del reclamo secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Con la presente comunicazione si intende dar conto dei reclami pervenuti all'Ufficio Reclami di VALFIDI S.c. nel periodo **1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017** relativi all'attività di concessione delle garanzie consortili.

Nel periodo di riferimento considerato VALFIDI s.c. non ha ricevuto alcun reclamo.

RECLAMI RICEVUTI DA VALFIDI S.C. NELL'ESERCIZIO 2017			
Esito reclami	Accolti: n. 0	Non accolti: n. 0	In istruttoria: n. 0
Tipologia di reclamante	Cliente socio: n. 0	Cliente non socio: n. 0	Altri: n. 0
Tipologia di prodotti/servizi	/		
Canale distributivo	/		

Per quanto concerne, invece, la presentazione di ricorsi della Clientela all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), alla data del **31 dicembre 2017** non risultano esserne stati presentati.

¹ Aggiornate dal Provvedimento del 3 agosto 2017.

Infine si rammentano le modalità attraverso le quali il Cliente può presentare reclamo a VALFIDI s.c. ovvero con lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo postale

VALFIDI s.c.
Avenue du Conseil des Commis 32,
11100 AOSTA

oppure per via telematica ai seguenti indirizzi

info@valfidi.it
valfidi@legalmail.it

L'Ufficio Reclami provvederà a rispondere al Cliente entro il termine massimo di 30 giorni. Il termine decorre dalla data di ricezione del reclamo.



Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare il sito di VALFIDI s.c. all'indirizzo www.valfidi.it nella sezione "Trasparenza" alla voce "Principali diritti del cliente".

Altri Organismi abilitati alla mediazione

Altro organismo abilitato alla mediazione e riconosciuto dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, previamente concordato con l'Intermediario stesso.

Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, attivare il procedimento innanzi all'ABF oppure innanzi ad altro organismo abilitato iscritto al registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e previamente concordato con l'intermediario

